Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma — Lunedì, 30 novembre 1925** | **Numero 278**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* - Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari · *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli* - Bergamo · *Anonima libraria italiana.* Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo* - Campobasso: (*). — Carrara · *Libreria Bajni.* - Caserta · *Ditta F Croce e Figlio.* - Catania: *G. Giannotta* Catanzaro: *V. Scaglione.* Chieti: *F Piccirilli* Como: *C. Nani e C* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo · *G. Salomone.* - Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A Rossini.* - Fiume · *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* - Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* - Girgenti: *L Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* - Livorno: *S Belforte e C* - Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* - Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E Medici* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* - Novara: *R Guaglio* - Padova: *A Draghi.* - Palermo *O Fiorenza* Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* - Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa · *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* - Reggio Calabria · *R D'Angelo.* - Reggio Emilia *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini* - Rovigo: *G Marin.* - Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda* - Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R Cabianca.* — Vicenza *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli *Libreria Fichera* Per la Francia · Parigi · *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2301.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1925, n. 2032.

Concessione di un contributo annuale all'Ente autonomo «Fiera campionaria di Padova».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 settembre 1925, n. 1686, concernente la regolazione del debito dell'Ente autonomo della Fiera campionaria di Milano verso l'Amministrazione del demanio dello Stato;

Vista la domanda dell'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova, per un contributo governativo da destinarsi all'acquisto di terreni per l'ampliamento degli impianti della Fiera stessa;

Riconosciuta l'opportunità di agevolare il maggiore sviluppo della Fiera campionaria di Padova;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova è assegnato un contributo annuale di L. 38,582.28, per provvedere allo ampliamento dei propri impianti.

Il contributo verrà corrisposto per la durata di anni venti, in relazione alle quote che l'Ente autonomo della Fiera campionaria di Milano verserà all'Amministrazione del demanio ad estinzione del proprio debito.

Il contributo predetto può essere ceduto per la estinzione di anticipazioni all'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova, per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale verrà, mediante decreto del Ministro per le finanze, fatto apposito stanziamento per il pagamento del contributo stesso, in corrispondenza ai versamenti delle quote suaccennate.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 184. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2302.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2037.

Aumento della retribuzione mensile ai geometri provvisori del Catasto e dei servizi tecnici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1275;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La retribuzione mensile dei geometri provvisori del Catasto e dei servizi tecnici, stabilita in somma non superiore alle L. 200, in virtù dell'art. 2 del decreto 14 giugno 1923, n. 1275, è elevata a L. 333, ivi compreso l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, quando i geometri stessi siano giudicati atti a dirigere una squadra di operazione, risultino diligenti, operosi, disciplinati e prestino servizio da non meno di sei mesi.

Questo decreto ha vigore dal 1° novembre 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 189. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2303.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2035.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per il pagamento delle annualità del debito pubblico ottomano assegnate all'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella categoria III « Movimento di capitali » sotto la nuova rubrica « Spese diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è istituito il capitolo n. 556-*bis*: « Somma occorrente per il pagamento delle annualità del debito pubblico ottomano assegnato all'Italia e per il riscatto dei titoli corrispondenti alle annualità medesime », con lo stanziamento di L. 5,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 187. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2304.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2036.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 52 (modificata la denominazione) - Premi di operosità e di rendimento al personale addetto agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a quello subalterno che presta servizio presso il Gabinetto di S. E. il Presidente del Consiglio e presso la segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato	L. 165,800
Cap. n. 54 - Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc.	» 200,000
Cap. n. 56-*bis* (di nuova istituzione) - Premi di operosità e di rendimento al personale della Consulta araldica	» 20,000
Cap. n. 60 - Premi di operosità e di rendimento al personale della Commissione suprema di difesa	» 50,000
Cap. n. 201 (modificata la denominazione) - Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per pubblicità e propaganda, per posta, vetture e spedizione	» 12,000
Cap. n. 222 - Fitto di locali (imposte dirette)	» 80,000
Totale	L. 527,800

In diminuzione:

Cap. n. 59 - Spese pel funzionamento della Commissione suprema, ecc.	L. 50,000
Cap. n. 62 - Premi di operosità e di rendimento al personale addetto agli uffici di Presidenza e per l'assistenza ai reduci ed alle famiglie dei caduti (soppresso)	» 125,800
Cap. n. 446 - Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni, ecc.	» 326,000
Cap. n. 487 - Spese per la concessione d'indennizzi agli spacciatori, ecc.	» 26,000
Totale	L. 527,800

Art. 2.

Tutti gli atti emessi con imputazione al cap. n. 62: « Premi di operosità e di rendimento al personale addetto agli uffici di Presidenza, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1925-26, sia in conto competenza che in conto residui, saranno considerati come imputati al cap. n. 52: « Premi di operosità e di rendimento al personale addetto agli uffici di Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a quello subalterno, ecc. », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 188. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2305.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2031.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 724;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 50-bis (nuovo) - Premi di operosità al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, L. 25,000.

In diminuzione:

Cap. n. 2 - Spese di fitto dei locali di proprietà privata, ecc., L. 25,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 183. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2306.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2038.

Corresponsione della indennità di missione al personale ispettivo del Demanio e delle tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3269;
Visto l'art. 2 del R. decreto 11 giugno 1925, n. 935;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1925 sono abolite le indennità di giro stabilite per gli ispettori del Demanio e delle tasse col R. decreto 11 giugno 1925, n. 935, e saranno ad essi corrisposte le indennità normali di viaggio e missione, di cui all'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro, 242, *foglio* 190. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2307.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 2039.

Approvazione della convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica da Lecce a San Cataldo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1896, n. 561, approvato con il R. decreto 17 giugno 1900, n. 306;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 settembre 1925 fra il delegato del Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante del comune di Lecce, per la concessione al medesimo della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica da Lecce a San Cataldo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 192. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2308.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2041.

Modifiche agli orari di francese, inglese, astronomia e navigazione e di esercitazioni di telegrafia nei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;

Visti i programmi di insegnamento dei Regi istituti nautici approvati con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449;

Sentito il Consiglio dell'istruzione nautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella 3ª e 4ª classe di tutte le sezioni dei Regi istituti nautici l'orario di lingua inglese è aumentato di un'ora settimanale.

Art. 2.

All'orario della sezione capitani dei Regi istituti nautici, per la 3ª e per la 4ª classe, è aggiunta un'ora settimanale per l'insegnamento della lingua francese.

Tale ora è destinata, in entrambe le classi, esclusivamente alla conversazione in lingua francese.

Nelle suddette classi l'esame di lingua francese consiste in una prova di conversazione.

Art. 3.

Nella 3ª classe della sezione capitani è aggiunta un'ora settimanale per le esercitazioni di telegrafia.

Art. 4.

L'orario settimanale per l'insegnamento dell'astronomia è determinato come segue: 3ª classe: 4 ore; 4ª classe: 5 ore.

La quinta ora nella 4ª classe è destinata esclusivamente a lezioni pratiche.

Art. 5.

L'orario settimanale per l'insegnamento della navigazione è determinato come segue: 2ª classe: 2 ore; 3ª classe: 2 ore; 4ª classe: 3 ore.

La terza ora nella 4ª classe è destinata esclusivamente a lezioni pratiche.

Art. 6.

La costituzione delle cattedre di ruolo e degli incarichi di lingua inglese e di astronomia e navigazione di cui alla tabella 6ª del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, ed i relativi obblighi di orario, si intendono determinati secondo quanto risulta dal detto Regio decreto e dal presente.

Art. 7.

La tabella 6ª del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, è modificata come segue:

Istituto nautico del tipo A.

Q (cattedra di ruolo) — Lingua francese nelle quattro classi dei due corsi capitani e nelle classi 1ª e 2ª del corso costruttori (22 ore).

i-bis (incarico) — Lingua francese nella 1ª e nella 2ª classe del corso macchinisti (6 ore).

p (incarico) — Esercitazioni di telegrafia nella 3ª e nella 4ª classe dei due corsi capitani (6 ore).

Istituto nautico del tipo B.

O (cattedra di ruolo) — Lingua francese in tutte le classi dei due corsi capitani e nella 1ª e 2ª classe del corso macchinisti (22 ore).

l (incarico) — Esercitazioni di telegrafia nella 3ª e nella 4ª classe dei due corsi capitani (6 ore).

Istituto nautico del tipo C.

b (incarico) — Lingua francese in tutte le classi del corso capitani e nella 1ª e 2ª classe del corso macchinisti (14 ore).

f (incarico) — Esercitazioni di telegrafia nella 3ª e nella 4ª classe del corso capitani (3 ore).

Istituto nautico del tipo D.

c (incarico) — Lingua francese nelle quattro classi (8 ore).

g (incarico) — Esercitazioni di telegrafia nella 3ª e nella 4ª classe (3 ore).

Art. 8.

Nei programmi di insegnamento della navigazione approvati col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, il 2° comma della 1ª tesi e le tesi 2ª e 3ª della 3ª classe passano a far parte del programma della 2ª classe, e la 7ª tesi della 4ª classe passa a far parte del programma della 3ª classe.

Art. 9.

Alle spese derivanti dal presente decreto si farà fronte con le somme stanziate nei capitoli 23 e 83 e corrispondenti del bilancio del Ministero della marina.

Art. 10.

Il presente decreto ha vigore dall'anno scolastico 1925-26.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1925.

Atti del Governo, registro 242, foglio 194. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2309.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 2040.

Approvazione del regolamento didattico dell'Istituto superiore navale « Vice ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica », in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 maggio 1920, n. 1157, che istituisce in Napoli un Regio Istituto Superiore Navale;

Visto il R. decreto 10 luglio 1924, n. 1169, col quale l'Istituto Superiore Navale di Napoli assume il nome di « Vice Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica »;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999, col quale il detto Istituto fu eretto in Ente morale;

Udito il Consiglio Superiore dell'istruzione nautica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso Regolamento didattico dell'Istituto Superiore Navale di Napoli « Vice Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica », visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 193. — GRANATA.

REGOLAMENTO.

PARTE DIDATTICA E DISCIPLINARE.

CAPO I.

Dell'anno accademico.

Art. 1.

L'anno accademico comincia il 15 ottobre e finisce il 31 luglio.

Le lezioni cominciano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno.

La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il ventesimo giorno dal suo inizio: il discorso inaugurale sarà letto da un professore scelto dal Consiglio dei professori.

Art. 2.

L'Istituto pubblica entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico il suo annuario, il quale contiene:

1° il discorso inaugurale;

2° l'elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3° l'indicazione delle varie autorità accademiche;

4° gli elenchi nominativi dei professori e degli assistenti;

5° la nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dai professori e dagli assistenti;

6° il calendario dell'anno scolastico con gli orari e con l'ordine degli studi per ciascun anno di corso;

7° l'elenco nominativo del personale di amministrazione, d'ordine e di servizio;

8° le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei laureati nell'anno precedente e degli studenti iscritti, classificati per anno di corso, per titolo di studio, per regione di provenienza;

9° l'elenco nominativo degli studenti regolarmente iscritti e quello dei laureati dall'Istituto nell'anno precedente;

10° le statistiche delle tasse riscosse e di tutti i proventi dell'Istituto durante l'esercizio precedente;

11° tutti gli altri dati statistici e tutte le notizie che a parere del Consiglio dei professori, possono meglio illustrare il funzionamento dell'Istituto.

Art. 3.

Le vacanze durante l'anno accademico sono:

1° le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato;

2° dodici giorni per il Natale e Capodanno;

3° diciotto giorni complessivamente per il Carnevale e la Pasqua.

Spetta al Consiglio dei professori fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze di cui al n. 2 e ripartire nel modo migliore quelle indicate nel n. 3.

CAPO II.

Del direttore e del Consiglio dei professori.

Art. 4.

Il direttore ha le attribuzioni indicate nell'art. 7 del regolamento amministrativo.

Art. 5.

Il Consiglio dei professori è composto degli insegnanti dell'Istituto e presieduto dal direttore.

Il Consiglio dei professori:

a) esamina e concorda l'orario generale dell'Istituto, formula l'ordine degli studi e determina le materie per le quali debbono aver luogo le esercitazioni e le modalità di queste;

b) raccoglie dai professori i programmi degli insegnamenti, li coordina fra loro e avverte a riempire le lacune, che vi apparissero; stabilisce l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnante risponda all'importanza della materia;

c) propone l'istituzione di posti di assistenti;

d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione d'insegnamenti speciali che credesse utili nell'interesse degli studi;

e) esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

f) propone al Consiglio di amministrazione le riforme che crede opportune nell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;

g) dà parere sulle domande dirette ad ottenere conferimenti di incarichi, e su tutti gli argomenti, sui quali ne sia richiesto dal Ministero, dal Consiglio di amministrazione o dal direttore;

h) adempie tutte le altre funzioni contemplate dallo Statuto, dal presente regolamento e quelle altre cui fosse chiamato dal Ministero.

Art. 6.

Il Consiglio di professori è convocato dal direttore, ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando tre degli insegnanti di materie fondamentali ne facciano domanda motivata. Il segretario è scelto annualmente dal Consiglio dei professori, nel suo seno, ed è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal più giovane dei professori presenti. Le convocazioni, per discutere i programmi e gli orari dovranno essere fatte in tempo utile, perchè prima dell'apertura dei corsi gli studenti trovino affisso all'albo:

a) il calendario generale dell'Istituto;

b) l'orario dei singoli insegnamenti;

c) il manifesto degli studi.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Consiglio dei professori è necessario:

1° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all'adunanza, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità d'intervenirvi;

2° che intervenga la maggioranza dei componenti. Per le adunanze del Consiglio dei professori la maggioranza è determinata, senza tener conto di quelli che avranno giustificato la loro assenza.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza, purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre. Le deliberazioni sono

prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni prese saranno fatte risultare da un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 7.

Nei Consigli predetti nessuno può, sotto pena di nullità della votazione, intervenire quando si tratti di questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti od affini entro il quarto grado.

CAPO III.

Dell'insegnamento e degli insegnanti.

Art. 8.

Il corso degli studi per il conseguimento della laurea dottorale in discipline nautiche (sezione magistero) e in scienze economico-marittime (sezione armamento navale) ha la durata di quattro anni e l'insegnamento delle materie fondamentali si svolge nell'una o nell'altra sezione nell'ordine e con la durata per ciascuna materia che saranno stabiliti dal Consiglio dei professori.

Art. 9.

Le materie insegnate nelle varie sezioni dell'Istituto, di cui all'art. 8 dello statuto, si distinguono in:

a) obbligatorie per tutti gli studenti inscritti alla rispettiva sezione, e

b) facoltative sia per la frequenza che per l'esame.

Le materie obbligatorie per la sezione di magistero e per la sezione di armamento navale sono indicate rispettivamente nelle tabelle *A* e *B* annesse allo statuto.

Le materie facoltative potranno essere istituite di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio dei professori.

Le materie, che dovranno essere insegnate nei corsi complementari e di perfezionamento di cui all'art. 8 dello statuto, saranno stabilite con la stessa deliberazione del Consiglio di amministrazione, che istituirà i corsi stessi.

Art. 10.

Gli incarichi si possono conferire:

a) ai professori di ruolo della materia o di materia sostanzialmente connessa, nelle Regie università e nei Regi istituti di istruzione superiore;

b) a coloro che furono designati fra i primi tre in un pubblico concorso per la materia oggetto dell'incarico o sostanzialmente connessa, nelle Regie università e nei Regi istituti d'istruzione superiore;

c) ai liberi docenti della materia e di materie sostanzialmente connesse;

d) a coloro che con pubblicazioni, lavori compiuti, o uffici tenuti abbiano dimostrato singolare perizia nella materia, oggetto dell'incarico.

Nella nomina degli insegnanti si può liberamente scegliere in qualunque delle prime tre categorie, seguendo però il criterio della maggiore competenza nella materia d'incarico e delle esigenze dell'insegnamento nel Regio istituto superiore navale, e si ricorrerà alla categoria di cui alla lettera *d*) soltanto per gli insegnamenti non impartiti nelle Regie università o istituti superiori di istruzione.

Art. 11.

Per gli incarichi di materie facoltative e di quelle dei corsi complementari e di perfezionamento che abbiano la durata di un semestre, la retribuzione sarà metà di quella stabilita dall'art. 9 dello stesso statuto.

Quando ad un professore sia eccezionalmente conferito un secondo incarico di materia fondamentale o complementare, gli sarà corrisposta una retribuzione di L. 50 per ogni lezione effettivamente impartita, fino al limite massimo di L. 3000 annue.

Il secondo incarico non può essere conferito a chi copra altro ufficio retribuito fuori dell'Istituto.

Gli incarichi possono essere revocati, con le forme stesse stabilite pel conferimento, in qualsiasi momento, per ragioni disciplinari o didattiche o perchè siasi provveduto alle cattedre con un titolare.

Art. 12.

Le supplenze sono ammesse solo per gli insegnamenti obbligatori.

Esse sono conferite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio dei professori e sono retribuite nella misura di L. 50 per lezione effettivamente impartita, fino al limite massimo di L. 3000 annue.

Art. 13.

Per gli insegnamenti, cui siano annessi i laboratori o che richiedano esercitazioni pratiche, quando sia consigliato dal numero degli studenti o da altre speciali condizioni, il direttore, dietro deliberazione del Consiglio dei professori, potrà proporre al Consiglio di amministrazione la istituzione di posti di assistenti, che saranno conservati finchè dureranno le ragioni della loro esistenza.

La nomina degli assistenti sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, a seguito dei risultati di speciali concorsi da bandirsi secondo le norme in vigore per le Regie università. Gli assistenti durano in carica un anno e potranno essere riconfermati per non oltre 6 anni.

Su proposta del Consiglio dei professori, il Consiglio di amministrazione potrà istituire posti di assistenti volontari a titolo gratuito, da riservarsi di regola ai laureati dell'Istituto.

L'assegno per ogni posto di assistente non potrà essere superiore a L. 3000 annue.

Art. 14.

Tutti gli insegnanti hanno l'obbligo di impiegare tanto tempo nel loro insegnamento e di dargli tante ore per settimana, quanto l'indole e l'estensione di quello richiedono.

Per ogni corso sono fissate nell'orario, che sarà stabilito dal Consiglio dei professori, al principio dell'anno scolastico, le ore di lezione, da impartirsi in giorni distinti. L'insegnante si accerterà della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che crederà migliore.

Tutti i professori sono obbligati ad impartire entro l'anno scolastico non meno di 50 lezioni per i corsi di durata annuale.

Art. 15.

Il professore è obbligato a fare le lezioni, le conferenze e le esercitazioni, nelle ore stabilite dall'orario, ad intervenire alle riunioni del Consiglio dei professori, e a prendere parte alle commissioni esaminatrici, alle quali sia chiamato a norma del regolamento. Egli non può esimersi da questi obblighi per ragioni di altre occupazioni, nè farsi surrogare senza autorizzazione del direttore, nè può mutare l'ora delle lezioni neppure per accordo con gli studenti. Se, durante l'anno, gli convenga di mutar l'ora assegnata alla sua lezione, deve chiederne licenza al direttore, il quale, quando non si tratti di mutamento temporaneo, provvederà sentito il Consiglio dei professori.

Quando per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, il professore non possa fare lezione, deve mandare avviso al direttore in tempo perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando la malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi, ne dà avviso al direttore, che, potrà proporre al presidente del Consiglio di amministrazione la nomina di un supplente, a norma dell'art. 4 del regolamento amministrativo. La spesa per la supplenza è a carico del bilancio dell'Istituto per non oltre dodici lezioni all'anno. Ove l'assenza del professore si protragga oltre le venti lezioni continuative, l'incarico potrà essere revocato.

Per gl'insegnamenti, ai quali è addetto un assistente, questo sostituirà il profesore nelle sue assenze temporanee. Quando vi sia più di un assistente per una stessa cattedra, durante l'assenza del titolare, questi sarà sostituito dall'assistente, che egli avrà designato, e in mancanza di designazione da quello indicato dal direttore.

Art. 16.

Il direttore non può concedere ai professori permessi di assenza, se non per la durata massima di 12 giorni e per giustificati motivi. Se l'assenza dovesse durare più a lungo il permesso dovrà essere chiesto al Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

L'insegnamento del professore prende la doppia forma di lezione e di conferenze con gli studenti. Egli può fare conferenze in ore diverse da quelle stabilite per le lezioni ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degli insegnanti devono essere pubbliche, salvo le conferenze, gli esercizi pratici e le dimostrazioni sperimentali che si possono limitare ai soli iscritti ai corsi.

Art. 18.

Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, nel quale segnerà giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma. Questo registro, munito del visto del direttore dell'Istituto, deve essere alla fine delle lezioni consegnato alla segreteria.

Art. 19.

Alla fine di ogni anno il direttore dell'Istituto deve comunicare al Consiglio di amministrazione il prospetto delle lezioni date per ogni corso. Qualora un professore non adempie gli obblighi prescritti dagli articoli precedenti, il direttore deve farne rapporto al Consiglio di amministrazione.

CAPO IV.

Degli studenti e degli uditori.

Art. 20.

E' studente o uditore, nel Regio istituto superiore navale chi vi è immatricolato nell'una o nell'altra qualità.

Art. 21.

Per immatricolarsi studente è necessario presentare domanda al direttore. In essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, dovrà essere indicato:

a) il luogo di nascita;
b) la residenza della famiglia;
c) l'abitazione dello studente nella città.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

1° l'atto di nascita;
2° il certificato da cui risulti che il giovane ha superato l'esame di maturità per l'ammissione alle Regie università od ai Regi istituti d'istruzione superiore, o il diploma di licenza dell'Istituto nautico nella sezione capitani per i giovani che chiedono l'ammissione alla sezione di magistero, o da qualunque sezione per i giovani che chiedono l'ammissione alla sezione di armamento navale;
3° la quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annua d'iscrizione.

Può essere consentito, specialmente per i giovani che conseguono il titolo di ammissione nella sessione autunnale di esame, che in luogo del diploma originale sia presentato un certificato provvisorio. Questo certificato però deve essere sostituito nel corso dell'anno col titolo originale, il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine del corso degli studi.

Art. 22.

L'uditore è dispensato dal presentare i documenti indicati dal n. 2 dell'articolo precedente.

Gli studi dell'uditore non hanno alcun valore e non potranno essere convalidati per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento del titolo di studi, richiesto per l'ammissione ai corsi in qualità di studente.

Art. 23.

Coloro che abbiano compiuto all'estero il corso di studi secondari, potranno essere ammessi ai corsi, purchè previo parere del Consiglio dei professori ed a giudizio del Consiglio per l'istruzione nautica, sia provato che il diploma di studi secondari dà diritto, nel paese dove è stato conseguito, alla iscrizione come studente in istituti d'istruzione superiore legalmente costituiti.

Art. 24.

Il direttore decide sulle domande ricevute. Su quelle riferibili alla convalidazione di corsi ed esami, all'ammissione all'esame in via straordinaria ed in genere alla carriera scolastica degli studenti, che importano valutazione di studi o di documenti scolastici, il direttore decide sentito il Consiglio dei professori.

Contro la decisione del direttore, l'interessato, entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta partecipazione, può ricorrere al Ministro della marina, il quale udito, nei casi che ritenga di maggiore importanza, il Consiglio per l'istruzione nautica, decide in modo definitivo.

Se lo studente, all'atto di chiedere il passaggio da altro istituto superiore e università, domanda una abbreviazione di corsi, il direttore su conforme parere del Consiglio dei professori, può concedere l'iscrizione ad uno degli anni di corso successivi al primo. In ogni caso la durata del corso, al quale lo studente chiede di passare, non potrà, tenuto conto degli anni già seguiti nella scuola di provenienza, essere inferiore a quella prescritta per la sezione, nella quale lo studente ottenga l'ammissione.

Art. 25.

Le domande di immatricolazione e di iscrizione agli anni di corso devono essere presentate fra il 1° agosto e il 15 novembre.

Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal direttore, potranno l'immatricolazione e l'iscrizione concedersi fino al 30 novembre.

Art. 26.

E' vietata la inscrizione contemporanea a diversi Istituti di istruzione superiore.

La iscrizione presa in contravvenzione a tale norma sarà annullata ed i titoli eventualmente conseguiti in dipendenza di essa, resteranno privi di valore.

Art. 27.

Allo studente viene rilasciato un libretto d'iscrizione firmato dal direttore dell'Istituto e dal capo della segreteria, e munito del sigillo dell'Istituto. Esso contiene inoltre le generalità dello studente, l'indicazione del titolo di ammissione, la data dell'iscrizione e del rilascio, l'indicazione dei corsi e dei nomi degli insegnanti.

Il libretto deve essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'apertura dei corsi, firmato dagli insegnanti, dei quali lo studente deve seguire i corsi.

Art. 28.

La segreteria deve tenere al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti, formare per ogni corso d'insegnamento l'elenco degli studenti che vi sono inscritti e darne copia all'insegnante.

Art. 29.

Nella prima quindicina di giugno gli insegnanti certificano con le loro firme nel libretto la frequenza dello studente ai corsi, e lo studente riporta il libretto alla segreteria, la quale vi annota il pagamento delle varie tasse o l'ottenuta dispensa.

Art. 30.

Allo studente è rilasciata anche una tessera di riconoscimento con fotografia da lui stesso fornita. La tessera avrà la durata della immatricolazione. Ma lo studente deve, al cominciare di ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentarla alla segreteria, che vi appone apposito timbro per attestare che il giovane continua ad essere immatricolato.

Art. 31.

Lo studente deve prendere ogni anno iscrizione alle materie prescritte. L'anno scolastico non è valido, se egli non ha ottenuto l'attestazione di frequenza in tutte le materie, e lo studente non potrà ottenere la iscrizione all'anno successivo, se non avrà superato gli esami su tutte le materie prescritte per l'anno precedente.

Art. 32.

I laureati in matematica, in ingegneria, in fisica, possono essere iscritti al 3° corso della sezione Magistero, con dispensa, previa deliberazione caso per caso del Consiglio dei professori, dalla frequenza e dagli esami per quei corsi ed esami, che avessero già frequentati e superati nelle Regie università e politecnici.

I sottotenenti e tenenti di vascello che abbiano superato il corso superiore della Regia accademia navale, possono essere iscritti al 3° corso della detta sezione con dispensa, previa deliberazione caso per caso del Consiglio dei professori, dalla fraquenza e dagli esami che avessero già frequentati e superati, nel corso superiore della Regia accademia navale.

Tutti gli altri laureati saranno inscritti al primo corso della suddetta sezione, salvo dispensa, da deliberarsi dal Consiglio dei professori, dalla frequenza di corsi seguiti e da esami superati nelle Regie università e negli istituti superiori

I giovani forniti di laurea di Regi istituti superiori di commercio e della Università Bocconi, potranno essere iscritti al terzo anno della sezione di armamento navale ed i laureati in giurisprudenza al secondo anno, con dispensa, previa deliberazione del Consiglio dei professori, dalla frequenza e dagli esami che avessero superato nei Regi istituti superiori, o università. Anche per la sezione armamento, tutti gli altri laureati saranno inscritti al primo corso, salvo al Consiglio dei professori di dispensarli dalla frequenza dei corsi, che avessero seguito e degli esami, che avessero superati nelle Regie università o negli istituti superiori.

CAPO V.

Degli esami.

Art. 33.

Nell'Istituto superiore navale si danno esami speciali ed esami di laurea. Gli esami si danno in due sessioni: la prima incomincia il 16 luglio, la seconda il 16 ottobre. E' vietata ogni altra sessione.

Art. 34.

In ogni sessione, per ogni esame orale, si fanno due appelli in giorni diversi non consecutivi. L'iscritto, che sia stato riprovato o che siasi ritirato, non può presentarsi che nella sessione successiva.

Art. 35.

Non può presentarsi all'esame lo studente, che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico, l'attestazione di frequenza alla disciplina cui l'esame si riferisce. Egli deve farne domanda ogni anno scolastico, entro il termine che sarà fissato dal direttore, allegando la ricevuta del pagamento della tassa di esame.

Art. 36.

Le Commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri ciascuna, designati dal Consiglio dei professori.

Art. 37.

Gli esami di laurea si danno nelle due sessioni in giorni fissati dal Consiglio dei professori.

Non è concesso di presentarsi all'esame di laurea più di tre volte. Dopo di che lo studente dovrà ripetere la iscrizione al 4° anno, per poter essere nuovamente ammesso all'esame di laurea.

Art. 38.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve:

a) avere frequentato i corsi per il numero di anni prescritti;

b) avere ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie, prescritte come obbligatorie per il conseguimento del grado cui aspira;

c) avere pagato la prescritta tassa.

Art. 39.

L'esame di laurea per le due sezioni consiste:

1° in una dissertazione scritta su tema preventivamente accettato dalla direzione;

2° in una discussione sulla dissertazione scritta;

3° in due tesine orali, su temi prescelti in materie diverse da quella della dissertazione scritta, e preventivamente accettate dalla direzione.

Sia la dissertazione scritta che le tesine orali dovranno essere scelte fra le materie obbligatorie di preminente importanza per la finalità della sezione.

Art. 40.

La Commissione per gli esami di laurea, è di regola, composta da 10 membri oltre il presidente. Sei dei componenti la Commissione sono scelti dal Consiglio dei professori, tra i professori dell'Istituto, gli altri quattro sono nominati dal direttore, sulla proposta del Consiglio dei professori, tra i professori ordinari e straordinari delle Regie università o di Regi istituti superiori di pari grado, ed anche fra altre persone perite nelle discipline insegnate nell'Istituto.

La Commissione potrà essere però costituita da un numero minore di 11 membri, ma non mai inferiore a sette, dei quali non meno di cinque saranno professori dell'istituto.

Art. 41.

Terminata la discussione ed esaurite le prove, di cui all'art. 39 la Commissione procede alla votazione secondo le norme prescritte dall'art. 43.

Nell'assegnazione dei voti si terrà conto sia dei punti riportati dal candidato sia negli esami speciali, sia nelle esercitazioni compiute durante i corsi.

Art. 42.

Gli uditori possono chiedere di sostenere esami speciali sulle materie dei corsi, cui siano iscritti. L'esame viene sostenuto innanzi al solo professore della materia, che a tal uopo dispone di 10 punti.

Art. 43.

Tutti gli esami, sia degli studenti, sia degli uditori, sono pubblici.

Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito. Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti, di cui la Commissione dispone. E' approvato a pieni voti legali colui che tiene i nove decimi de punti; e a pieni voti assoluti colui che ottiene i dieci decimi.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sull'assegnazione della lode, che dev'essere approvata all'unanimità.

Art. 44

I diplomi di laurea sono rilasciati dal direttore dell'Istituto in nome del Re e portano anche la firma del presidente del Consiglio di amministrazione e sono controfirmati dal segretario. I diplomi di laurea non contengono indicazione di voti conseguiti, ma quando al candidato sia stata concessa la lode, se ne fa in essi speciale menzione.

Art. 45.

Ai membri delle Commissioni esaminatrici sarà corrisposta una propina per gli esami speciali, entro il limite del fondo per tasse di esami, ed una propina per gli esami di laurea, nei limiti delle tasse pagate per tale esame.

CAPO VI.

Della disciplina dell'Istituto.

Art. 46.

Il potere disciplinare spetta, secondo i casi, al direttore ed al Consiglio dei professori e non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti, di cui si compone l'Istituto.

Art. 47.

Le pene, che le autorità preposte all'Istituto possono pronunciare, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
4° la sospensione dagli esami;
5° l'esclusione temporanea dall'Istituto.

L'ammonizione viene data verbalmente dal direttore. Le altre pene saranno da lui applicate, udito il parere del Consiglio dei professori, dinanzi al quale l'incolpato sarà ammesso ad esporre le sue difese.

Art. 48.

Lo studente può dal giudizio dell'autorità accademica, nel caso gli sia applicata la pena della sospensione dagli esami o della esclusione temporanea dall'Istituto, appellare al Ministro, il quale provvede, udita la Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

Il ricorso non sospende l'applicazione della pena.

Art. 49.

Quando in un corso avvengano disordini, che impediscano di far lezione, il direttore, in seguito a domanda del professore, può dichiarare interdetto il corso a tutti coloro che non vi siano regolarmente inscritti, e anche dichiararlo chiuso. In questo caso stabilirà la durata delle chiusure e, eventualmente, sospenderà gli esami alla fine dell'anno scolastico.

In caso di gravi disordini, il direttore potrà d'urgenza chiudere l'Istituto, o sospendere tutti od alcuni dei corsi, nei quali i disordini si siano manifestati.

Quando la sospensione dei corsi e della prima sessione di esami viene determinata da disordini, i termini di chiusura delle lezioni vengono prorogati per un periodo di tempo uguale a quello della sospensione medesima.

Non sarà valido e dovrà essere ripetuto in un altro anno, (e gli studenti dovranno ripetere l'iscrizione, pagando nuovamente la tassa, per poter sostenere l'esame), ogni corso, per il quale, a cagione di assenza o di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall'art. 21 del presente regolamento.

Art. 50.

Gli studenti non possono tenere adunanze nei locali dell'Istituto senza preventiva autorizzazione del direttore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2310.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1925, n. 2034.

Completamento della costruzione della strada Gardesana in provincia di Trento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato il completamento, a cura dello Stato, della costruzione della strada Gardesana, ancora da classificarsi, dal confine tra le provincie di Trento e Verona, in località Val Marza, fino all'incontro della strada Rovereto Riva (Km. 17,210 da Rovereto) immediatamente al di là del villaggio di Torbole.

Art. 2.

La spesa prevista di L. 6,500,000 sarà anticipata dallo Stato, salvo il ricupero del contributo del 20 per cento che viene posto a carico della provincia di Trento.

A tale spesa si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva della categoria I di cui al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266.

La suindicata somma verrà portata in aumento della assegnazione di L. 30,100,000 attribuite col citato decreto al gruppo « Opere stradali dell'Italia settentrionale » specie « strade da classificare nella Venezia Giulia e Tridentina ».

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1925-1926 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 101, art. 8: Strade da classificare nella Venezia Giulia e Tridentina + L. 1,000,000;

Cap. 139: Fondo di riserva per le spese della categoria I, — L. 1,000,000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 novembre 1925, Atti del Governo, registro 242, foglio 186. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2311.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2042.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 101 - Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 2,050,000

In diminuzione:

Cap. n. 99 - Avventizi e loro assimilati, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 100 - Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	2,000,000
In totale . . .	L.	2,050,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *novembre* 1925
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 196. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2312.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. 2046.
Provvedimenti per il personale del Commissariato generale dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge colla legge 17 aprile 1925, n. 473;
Considerata la necessità di provvedere ad un riordinamento del Commissariato generale dell'emigrazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione, di qualunque categoria e grado, possono essere destinati a prestar servizio presso gli uffici periferici del Commissariato sia all'estero che all'interno, con decreto, rispettivamente, del Ministro per gli affari esteri e del Commissario generale dell'emigrazione.

Essi possono altresì essere inviati con analogo provvedimento in missione temporanea all'estero o all'interno.

Art. 2.

Tutti i funzionari della carriera tecnica del Commissariato generale dell'emigrazione, oltre al servizio presso l'ufficio centrale, dovranno prestare un periodo di servizio, non inferiore a sei mesi, tanto negli ispettorati dell'emigrazione quanto negli uffici di zona e di confine.

Dovranno anche compiere un periodo di servizio, anche esso non inferiore a sei mesi, in uno degli uffici del Commissariato all'estero.

Art. 3.

I funzionari della carriera tecnica del Commissariato generale dell'emigrazione non possono essere scrutinati per la promozione al grado superiore se, oltre a possedere i necessari requisiti a norma delle disposizioni vigenti, non abbiano prestato la loro opera, nell'interesse del Commissariato, sia all'interno del Regno che all'estero, e ciò per un periodo di tempo che, a giudizio del Commissario generale, sia ritenuto sufficiente agli effetti della promozione stessa.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, potranno emanarsi le norme necessarie per attuare, tra i funzionari della carriera tecnica del Commissariato generale dell'emigrazione, un regolare turno di avvicendamento negli ispettorati dell'emigrazione e negli altri uffici del Commissariato sia all'interno che all'estero.

Art. 5.

I posti attualmente vacanti e quelli che si renderanno vacanti entro il 30 giugno 1926 nei ruoli del Commissariato generale dell'emigrazione saranno coperti in conformità delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 6.

I posti del grado 5° della carriera tecnica potranno essere conferiti, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado 6° della carriera stessa.

Art. 7.

I posti del grado 6° della carriera tecnica potranno essere conferiti, per merito comparativo, su designazione del Consiglio d'amministrazione, agli impiegati che nel grado immediatamente inferiore della stessa carriera abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio almeno.

In via eccezionale, uno dei posti del grado 6° della carriera tecnica potrà essere conferito, con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, a persona idonea, anche estranea alla pubblica Amministrazione, che per conto del Commissariato generale dell'emigrazione abbia assolto, in modo soddisfacente, speciali incarichi all'estero in convegni internazionali ed al confine presso istituzioni di assistenza agli emigranti continentali in rappresentanza diretta del Commissariato stesso.

Art. 8.

I posti che dopo l'attuazione del disposto del precedente articolo restassero scoperti nel grado 6° della carriera tecnica, potranno essere conferiti mediante esame di concorso, a cui potranno essere ammessi funzionari laureati sia del Commissariato generale dell'emigrazione che delle altre Amministrazioni dello Stato i quali, al 1° dicembre 1923, ricoprivano almeno il grado 7° del gruppo A e che, alla data del presente decreto, contino non meno di 12 anni complessivi di servizio di ruolo.

Le norme relative al concorso predetto, verranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione.

Art. 9.

I posti del grado 7° della carriera tecnica potranno essere conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri:

a) a funzionari laureati appartenenti al gruppo *A* nei ruoli del Commissariato generale dell'emigrazione che, a giudizio del Commissario generale, abbiano dato prova di possedere speciale attitudine ad esercitare le funzioni del grado predetto;

b) a funzionari laureati, appartenenti ai ruoli del gruppo *A* delle Amministrazioni centrali dello Stato i quali superino un esame di concorso da bandirsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione.

All'esame di concorso di cui alla lettera precedente potranno anche essere ammesse persone estranee alla pubblica Amministrazione, munite di laurea, le quali abbiano assolto, in modo soddisfacente, speciali incarichi per conto del Commissariato generale dell'emigrazione e che posseggano gli altri requisiti che saranno determinati con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 10.

Per coprire i posti attualmente vacanti nel grado 7° della carriera amministrativa, il Ministro per gli affari esteri potrà, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasferirvi dalla carriera di ragioneria, funzionari dello stesso grado, i quali, a giudizio del Commissario generale dell'emigrazione, abbiano dato prova di possedere speciali attitudini amministrative.

I posti che rimanessero vacanti o si rendessero tali dopo il termine di cui al precedente comma, saranno conferiti, per merito comparativo, agli impiegati dei gradi 8° e 9° della carriera amministrativa su designazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 11.

I posti del grado 6° della carriera amministrativa saranno conferiti, per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore della carriera stessa che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nel grado 7° delle carriere del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 12.

Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto il Ministro per gli affari esteri potrà conferire uno dei posti del grado 8° della carriera di ragioneria, ad un funzionario scelto fra il personale appartenente al gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato e che, a giudizio del Commissario generale dell'emigrazione, abbia dato prova di possedere speciali attitudini a coprire il posto medesimo.

Art. 13.

I posti dei gradi 6° e 7° della carriera di ragioneria saranno conferiti, per merito comparativo, agli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore, dello stesso ruolo, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

I posti del grado 8° della carriera amministrativa e di quella di ragioneria saranno conferiti, per merito comparativo, agli impiegati del grado immediatamente inferiore del rispettivo ruolo, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

I posti del grado 9° della carriera amministrativa e di quella di ragioneria saranno conferiti, per esame di concorso, tra gli impiegati del grado immediatamente inferiore, secondo le norme da emanarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione.

I posti dei gradi dal 9° al 12° nel ruolo del personale appartenente al gruppo *C* saranno conferiti, per merito comparativo, agli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore, dello stesso ruolo, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

I posti del primo grado della carriera amministrativa (11°) di ragioneria (11°) e d'ordine (13°) saranno coperti mediante pubblici esami di concorso secondo le norme da emanarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione.

Art. 17.

Prima di bandire i concorsi di cui al precedente articolo, il Ministro per gli affari esteri potrà conferire un posto del grado 13° della carriera d'ordine ad un agente subalterno del Commissariato generale dell'emigrazione scelto fra gli ex combattenti, il quale, a giudizio del Commissario generale, abbia dato prova di possedere speciali attitudini pratiche a disimpegnare mansioni d'ordine.

Art. 18.

Non oltre il 30 giugno 1926 il Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione, potrà, con suo decreto, diversamente ripartire fra le due carriere amministrativa e tecnica del Commissariato generale dell'emigrazione, gli impiegati dei gradi 6° e 7° che ad esse già risulteranno assegnati alla data del predetto decreto.

Art. 19.

Nelle città di Ventimiglia, Torino, Bardonecchia, Milano, Udine e in quelle altre che fossero determinate per decreto Reale, sarà istituito un ufficio dell'emigrazione a cui sarà preposto un funzionario dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Tali uffici vigileranno alla tutela ed all'assistenza degli emigranti in partenza o di ritorno, uniformandosi alle istruzioni del Commissariato predetto.

Art. 20.

L'indennità di carriera spettante a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 6 marzo 1913, n. 849, è cumulabile con ogni altra indennità, è estesa ai funzionari di cui al precedente articolo, nonchè agli ispettori ed ai vice ispettori dell'emigrazione nei porti di Genova, Napoli, Pa-

lermo, Messina, Trieste e Fiume ed in quegli altri ove fossero istituiti a norma dell'art. 5 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, succitato.

Art. 21.

In esecuzione del secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 169, il Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione, promuoverà un decreto Reale per determinare le norme relative all'assunzione, al servizio ed alla retribuzione:

a) del personale avventizio o straordinario che si rendesse necessario per i servizi sia centrali che periferici del Commissariato;

b) del personale tecnico di cui all'ultimo comma dell'art. 66 del testo unico della legge sull'emigrazione citato nelle premesse;

c) degli addetti e dei corrispondenti dell'emigrazione all'estero;

d) dei delegati provinciali dell'emigrazione, degli aiuti delegati, o in mancanza di questi, delle dattilografe e degli agenti previsti dall'art. 3 del R. decreto 19 luglio 1923, numero 1686;

e) dell'ispettore centrale e degli ispettori regionali dell'emigrazione previsti dal secondo comma dell'art. 1 del decreto citato alla lettera precedente, il numero dei quali potrà essere rispettivamente portato a due e a sei;

f) dei sorveglianti dell'emigrazione, i quali, in conformità delle disposizioni vigenti vanno equiparati agli agenti di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione e per tutto ciò che rientra nei limiti del servizio cui essi sono destinati.

Il personale di cui alle lettere precedenti, già assunto in servizio o da assumersi, sarà regolato mediante contratti individuali, a tempo o a cottimo, da eseguirsi nell'interno del Regno o all'estero.

Art. 22.

L'indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 169, è cumulabile con eventuali indennità di missioni. Essa spetta anche al segretario della Commissione centrale dell'emigrazione, ferma sempre restando la disposizione dell'art. 57, ultimo comma del testo unico della legge sull'emigrazione su menzionata.

E' confermato, nei riguardi del Commissario generale dell'emigrazione, il decreto Ministeriale 1° gennaio 1920, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile successivo al registro 1, fondo emigrazione, foglio 51.

Art. 23.

Entro il 31 dicembre 1926 con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri, verranno organicamente raccolte ed opportunamente integrate tutte le norme relative al riordinamento ed alle carriere del personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 24.

Il Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione, provvederà a disciplinare quanto si riferisce alla preparazione di conferenze o riunioni internazionali e alla partecipazione ad esse da parte di funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 25.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 199. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2313.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. **2047**.

Provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale del Commissariato generale dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di procedere ad una revisione del personale del Commissariato generale dell'emigrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la dispensa dal servizio degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione è costituita una Commissione presieduta dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e composta del Commissario generale dell'emigrazione, di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti e di un funzionario della carriera diplomatica con grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario del Commissariato generale dell'emigrazione designato dal Commissario generale.

La Commissione, entro il 31 dicembre 1925, presenterà le sue conclusioni al Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri per la definitiva approvazione.

Con Nostro decreto saranno designati i membri della Commissione predetta.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente sulla base degli stati di servizio relativi alla carriera dei singoli impiegati e sulla scorta di ulteriori indagini a cui eventualmente ritenga di procedere, proporrà la dispensa dal servizio degli impiegati di ogni grado e categoria i quali non siano riconosciuti idonei al servizio per uno o più dei seguenti motivi:

a) salute;
b) incapacità;
c) scarso rendimento di lavoro;
d) indisciplina;
e) sistematica negligenza nell'adempimento dei lavori di ufficio o nei rapporti coll'Amministrazione centrale;
f) deficienza di attitudini a coprire il proprio ufficio con pieno profitto dell'Amministrazione.

La dispensa dal servizio sarà disposta con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Art. 3.

Entro il termine di cui all'art. 1, con decreto Reale, saranno dispensati dal servizio gli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione quale che sia il loro grado o categoria i quali alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* abbiano compiuto 60 anni di età ovvero 35 anni di servizio comunque prestati nell'Amministrazione civile.

Tale disposizione non si applica al personale subalterno del Commissariato predetto.

Art. 4.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non è ammesso alcun gravame.

Art. 5.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno esser dispensati dal sevizio gli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione che ne facciano domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6.

Gli impiegati dispensati dal servizio a norma dei precedenti articoli sono ammessi a liquidare la pensione che a loro compete a termine delle disposizioni vigenti e delle norme seguenti.

Nel computo del servizio complessivo si considerano utili tutti gli anni riscattati con regolare decreto o da riscattarsi all'atto della dispensa dal servizio.

Gli impiegati che abbiano meno di venti e più di cinque anni di servizio avranno diritto ad un'indennità pari ad un dodicesimo dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio nei casi indicati all'art. 2 del presente decreto e ad un ottavo dell'ultimo stipendio parimenti per ogni anno di servizio, nel caso previsto dall'art. 3 qualora l'impiegato dispensato non abbia ancora conseguito il diritto a liquidare la pensione.

Agli impiegati che abbiano meno di cinque anni di servizio sarà corrisposta un'idennità pari ad un mese dell'ultimo stipendio per ogni anno o frazione di anno di servizio.

Agli impiegati indicati nei precedenti commi sarà inoltre indistintamente corrisposta un'indennità pari a sei mesi dello stipendio goduto all'atto della dispensa dal servizio.

Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono ad ogni effetto quelle stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e da qualsiasi altra disposizione.

Agli impiegati dispensati dal servizio a norma dell'art. 3 del presente decreto, i quali contino almeno 35 anni di servizio, sarà liquidata una pensione pari ai quattro quinti della media degli stipendi effettivamente ed integralmente percetti nell'ultimo biennio di servizio attivo, fermo il disposto del primo comma dell'art. 16 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

A coloro i quali contino meno di 35 anni di servizio, sarà computato un aumento di 5 anni sul servizio utile a pensione, tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto al trattamento di riposo, quanto ai fini della liquidazione degli assegni.

Per gli impiegati dispensati in base al precedente art. 2 i benefici di cui ai due ultimi commi del presente articolo, non potranno essere assegnati che previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 200. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2314.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. **2017.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Cesare Battisti, in Bolzano.

N. 2017. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Cesare Battisti, in Bolzano, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2315.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. **2018.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale C. Roccati, in Rovigo.

N. 2018. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale C. Roccati, in Rovigo, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1925.
Istituzione di una nuova marca per la identificazione delle polveri piriche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 1, 16 e 42 del testo unico di leggi sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti approvato con Ministeriale decreto 8 luglio 1924;

Veduti i decreti Ministeriali 12 novembre 1924, n. 5702, e 5 marzo 1925, n. 1224, che specificano le marche valore da applicare sui pacchetti o recipienti contenenti polveri piriche soggette a imposta di fabbricazione;

Determina:

Art. 1.

L'art. 17 del regolamento 8 marzo 1902, n. 85, sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti è modificato alla lettera *c*), come appresso:

« *c*) le polveri piriche senza fumo granite, in recipienti di latta come per le polveri piriche da caccia e di capacità massima a peso netto di grammi 500, grammi 250 e grammi 100 ».

Art. 2.

In aggiunta alle marche di cui all'art. 3, lettera *b*) del citato decreto Ministeriale 12 novembre 1924, è istituita una nuova marca, tipo a fascetta, delle dimensioni di cm. 2 per 28, colore lacca viola garanza del valore di L. 4.

Roma, addì 24 novembre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1925.
Ammissione dell'industria dei disinfettanti a base di formaldeide, alle agevolezze consentite per l'alcool denaturato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 21 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dei disinfettanti a base di formaldeide è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

Per ogni ettolitro di spirito si dovranno aggiungere:

olio di acetone	litri	1.500
acetone	»	3 —
formalina	»	2 —

Art. 3.

La miscela dei primi due ingredienti sarà fornita dal Laboratorio denaturanti dello Stato al prezzo di L. 67 per ogni ettolitro di spirito da denaturare.

La formalina sarà invece fornita dalla ditta interessata e, prima dell'impiego, dovrà essere verificata dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane ed imposte indirette.

Roma, addì 24 novembre 1925.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 248

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 25 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	93 05	Belgio	112 05
Londra	119 903	Olanda	9 96
Svizzera	477 44	Pesos oro (argentino)	23 38
Spagna	350 95	Pesos carta (argent.)	10 29
Berlino	5 885	New-York	24 763
Vienna (Shilling)	3 49	Russia	127 371
Praga	73 425	Belgrado	44 125
Dollaro canadese	24 785	Budapest	0 0347
Romania	10 90	Oro	477 81

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 775
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	93 90
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 15

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per un posto di segretario capo nel ruolo degli istituti superiori veterinari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami la metà dei posti vacanti nel personale di segreteria dei Regi istituti superiori veterinari;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per titoli e per esami, ad un posto di segretario capo nel ruolo dei Regi istituti superiori veterinari (gruppo *A*, grado 9°) con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 11,600, oltre il supplemento di servizio attivo di L 2800 e l'indennità caro-viveri.

Il vincitore del concorso sarà collocato nel detto grado dopo aver ultimato il periodo di prova ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 17 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potrà ottenere la nomina in ruolo al grado anzidetto, dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, numero 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto al vincitore del concorso l'assegno mensile lordo di L. 500, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, non più tardi del 31 gennaio 1926, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 30° anno di età. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 35° anno di età e gli invalidi di guerra fino al 39° compiuto;

b) certificato generale penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta;
e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira. Per gli invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dalla autorità di cui all'art. 14, n. 3; e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;
f) stato di famiglia;
g) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;
h) diploma originale di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali, o copia di esso rilasciata in forma autentica;
i) certificato, debitamente autenticato, dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923. n. 1173;
m) titoli e documenti che il candidato riterrà utile presentare nel proprio interesse, fra essi saranno specialmente tenuti in conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione all'impiego cui aspira.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica o giudiziaria.

Gli aspiranti che provino, mediante certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, saranno dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), f), e g).

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura; del giorno e dell'ora in cui essi avranno inizio sarà dato tempestivo avviso agli interessati.

Detti esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale, come risulta dal programma allegato al presente decreto.

A parità di merito valgono i criteri preferenziali di scelta stabiliti in favore dei candidati ex combattenti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Programma per il concorso ad un posto di segretario capo (gruppo A, grado 9°) nel ruolo degli istituti superiori veterinari.

PROVE SCRITTE:

1° Diritto amministrativo;
2° Contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE:

La prova orale verterà sulle materie, di cui ai numeri 1 e 2, e sulle altre, qui appresso indicate:
3° Istituzioni di diritto costituzionale;
4° Istituzioni di diritto civile;
5° Legislazione scolastica del Regno, con speciale riguardo alla parte di essa che concerne l'istruzione superiore agraria di medicina veterinaria.

PROGRAMMI DI ESAMI.

Diritto amministrativo.

Lo Stato e i suoi uffici.
Divisione dei poteri.
Potere legislativo.
Potere esecutivo. Organamento generale del potere esecutivo Il Re, i Ministri, l'Ordine giudiziario, la forza pubblica, le Amministrazioni governative centrali e provinciali, i corpi elettivi locali.
Governo centrale. Consiglio dei Ministri. Ministeri, loro ordinamento, loro principali attribuzioni. Corte dei conti e suo ufficio costituzionale, amministrativo e contenzioso. Consiglio di Stato e altri corpi consultivi dello Stato.
Contenzioso amministrativo e conflitti d'attribuzione.
Giurisdizioni speciali e giustizia amministrativa.
Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici uffiziali.
Decentramento amministrativo.
Azione governativa locale. Prefetture. Intendenze di finanza, altri uffici (giudiziari, militari, amministrativi, tecnici, finanziari, marittimi) che attuano l'opera dello Stato nei vari luoghi.
Provincia e Comune. Costituzione e attribuzione del Consiglio provinciale e comunale, della Deputazione provinciale, del sindaco e della Giunta municipale. Giunta provinciale amministrativa. Ingerenza governativa nella amministrazione dei Comuni e delle Provincie.
Sistema tributario dello Stato e dei corpi locali. Monopoli esercitati dallo Stato. Principali disposizioni del debito pubblico.
Principali disposizioni legislative ed istituti che hanno attinenza con l'agricoltura. Bonificamenti, irrigazioni. Incoraggiamenti che lo Stato dà alla agricoltura. Comizi agrari. Scuole agrarie. Caccia e pesca. Boschi. Miniere.
Espropriazione per causa d'utilità pubblica. Principî fondamentali concernenti le opere pubbliche terrestri e marittime (strade, porti, ecc.), ed in modo particolare la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate. Posta e telegrafo.
Principî della legislazione concernente le opere pie e la sanità pubblica.

Contabilità generale dello Stato.

Del patrimonio dello Stato. Dei contratti. Dell'anno finanziario, del bilancio di previsione e del rendiconto generale. Della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del Tesoro e degli uffici che dipendono da esse. Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e degli altri pubblici funzionari. Delle entrate dello Stato. Delle spese dello Stato. Dei conti correnti e delle contabilità speciali. Dei depositi. Del rendimento dei conti giudiziali.

Istituzioni di diritto costituzionale.

La nozione dello Stato. Caratteri generali e teorie fondamentali.
Potere legislativo: Organi e funzioni.
Potere esecutivo: Capo dello Stato, successioni al trono. Reggenza. Prerogative generali della Corona. Attribuzioni della Corona.
Il diritto di ordinanza.
Governo di Gabinetto, fondamento giuridico, costituzione ed attribuzioni.
Potere giudiziario, costituzione, autonomia e funzioni.
Attribuzioni del potere giudiziario in rapporto agli atti del potere legislativo ed esecutivo.

Istituzioni di diritto civile.

Rapporto giuridico e instituto giuridico. Gli elementi del rapporto giuridico.
Il soggetto del rapporto giuridico.
Della personalità in genere. Personalità e capacità di agire. Delle personalità fisiche. Della cittadinanza. Delle naturali modificazioni della personalità.
La persona giuridica.
Oggetto del rapporto giuridico.
Distinzioni dei rapporti giuridici.
Distinzioni giuridiche delle cose.
Fatti costitutivi ed estintivi dei rapporti giuridici e fatti giuridici.
Tutela del rapporto giuridico, rapporti giuridici sulle cose. Il diritto di proprietà e le sue modificazioni. Il possesso, concetto e distinzioni del possesso, acquisto, conservazione, perdita, tutela del possesso.
Modi di acquisto e di estinzione della proprietà.
Diritti sulle cose altrui, diritti di godimento, diritti reali di garanzia.
Rapporti giuridici di obbligazione, gli elementi del rapporto giuridico di obbligazione. Fonti o cause delle obbligazioni. Contratto: distinzione dei contratti, dei quasi contratti. I singoli contratti che hanno un proprio nome nel Codice ed ivi sono regolati. Adempimento ed estinzione delle obbligazioni. Rapporti giuridici di famiglia. La famiglia legittima, naturale, civile. Rapporti giuridici di successione ereditaria. La successione testamentaria, legittima. L'accettazione e la rinunzia dell'eredità. Rapporti giuridici fra coeredi. Tutela del rapporto giuridico di eredità.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.